

## La riflessione sulle azioni positive neutralizzate (o a favore del sesso sottorappresentato) nel contesto del principio costituzionale antisubordinazione di genere

Barbara Pezzini

Ringrazio dell'invito e del coinvolgimento in questa iniziativa. Sono molto contenta di essere qui oggi: è stato molto interessante e molto stimolante ascoltarvi; su tante cose mi sono trovata in sintonia, una sintonia che avevo già trovata nell'invito, in quelle note che sono state inviate come preziose indicazioni preliminari: in particolare, per il collegamento tra la cd. *neutralizzazione* delle azioni positive, non più applicate a favore delle donne, ma del sesso sottorappresentato, con la necessità di ridiscutere il fondamento assiologico delle misure di diritto diseguale, al fine di valutare la coerenza dei provvedimenti più recenti con la *ratio* e la struttura di esse.

Cercherò di essere estremamente sintetica e di rispettare i tempi, con inevitabili semplificazioni, forse eccessive, di cui vi prego sin d'ora di scusarmi.

Al mio intervento potrei dare due sottotitoli: "Chi ha paura del diritto diseguale?" oppure "Dell'ossessione di una simmetria tra i sessi (che è, in realtà, impossibile)". Li utilizzerei per rendere esplicita l'intenzione della mia riflessione, che guarda alla questione delle azioni positive di genere dopo il PNRR dal punto di vista che più mi interroga come costituzionalista, in cui si intrecciano le prospettive teoriche delle nostre discipline e le responsabilità che, come studiosi e studiose, abbiamo nei confronti della revisione critica degli statuti metodologici con cui operiamo. Ben inteso, non perché il punto di vista della giustizia pratica non mi interessi; al contrario, lo considero il terreno su cui alla fine si deve misurare ogni inquadramento teorico. Semplicemente, senza che ci sia alcuna svalutazione della pratica operativa da parte mia, penso che sia prioritario prendere avvio dal piano concettuale.

Partirei dalla possibilità di trovare nel PNNR, in quella *mobilizzazione delle energie femminili* che già è stata ricordata<sup>45</sup>, una possibilità di rilettura del diritto diseguale e di rivitalizzazione delle azioni positive; il PNRR, infatti, al netto delle sue criticità e dei suoi limiti, ha posto al centro della propria azione il superamento delle diseguaglianze donna-uomo (asse trasversale) offrendo nella declinazione degli obiettivi (delle sue sei missioni) un'occasione unica e irripetibile per innovare tanto il quadro normativo, quanto le prassi.

Il Piano, per ragioni legate anche alle condizionalità poste dal *Recovery Fund* europeo, prevede tipicamente la definizione di obiettivi, la declinazione di vincoli temporali, lo sviluppo e l'applicazione di indicatori per la misurazione dei risultati; si tratta della formulazione di vere e proprie "condizioni di effettività", che di norma sfuggono alla dimensione propria dell'uguaglianza giuridica, a cui sono considerate tendenzialmente estranee. Invece, proprio l'indagine sugli strumenti giuridici di garanzia dell'effettività, a partire da azioni positive e quote, induce a

---

<sup>45</sup> V. *supra* nella Presentazione di L. CALAFÀ e C. ALESSI, p. 3.

ripensare i meccanismi proposti nei termini di correttivo alle diseguaglianze e – dunque, in quanto tali – espressione di un diritto che deve essere “diseguale” perché bisognoso di reagire a una situazione squilibrata.

Una volta verificato se, e in quali forme, la stringente declinazione di indicatori, obiettivi, risultati e tempistiche risulti davvero positivamente incorporata nel sistema normativo e nei meccanismi di attuazione, se ne potrà apprezzare la capacità di rivitalizzare la dimensione dell’uguaglianza sostanziale, superando la visione riduttiva che, in passato, ha inteso la temporaneità e la produzione di risultati come limiti esterni, condizioni negative della stessa configurabilità/pensabilità delle azioni positive o, in genere, delle misure di diritto diseguale: per giungere così a intendere, come a me parrebbe più coerente, la temporaneità e la verificabilità quali elementi positivamente incorporati nella loro struttura giuridica delle misure di diritto diseguale e in particolare come condizioni di applicabilità delle azioni positive.

Detto altrimenti, il fatto che il PNRR obblighi a portare obiettivi, risultati e tempistiche *dentro* le normative potrebbe rappresentare la discontinuità, il salto, capace di rivitalizzare il nostro modo di pensare le azioni positive: con meno diffidenza e meno ansia di delimitare confini non superabili, vedendo emergere, invece, nell’efficacia misurabile e nella tensione ai risultati, l’anima del diritto diseguale, la sua *ratio*.

Sullo sfondo teorico di questo approccio sta la dimensione costituzionale dell’uguaglianza di genere: che non ha risolto tutto, ma ci ha fornito alcune chiavi interpretative che non sono ancora sufficientemente comprese e sviluppate.

La questione di genere va indagata, anche sul piano giuridico, attraverso una necessaria riconcettualizzazione della nozione costituzionale dell’uguaglianza di uomini e donne nella sua dimensione complessa – oltre la parità simmetrica, la neutralità astratta e la reversibilità come condizioni dell’universalità. Le diseguaglianze di genere dell’oggi non possono spiegarsi solo in termini di *ritardo* nell’attuazione di un sistema, di per sé adeguato, di formanti giuridici (le norme che prescrivono l’uguaglianza di genere) che restino pensati e declinati secondo la tradizione, fornendo della persistenza della questione di genere una spiegazione essenzialmente extra-giuridica, di matrice culturale, sociale, politica. Sarebbe una considerazione superficiale e semplicistica pensare che la Costituzione repubblicana abbia già risolto tutto, per cui le condizioni di squilibrio di genere costituirebbero essenzialmente un problema di condizionamenti sociali, culturali, stereotipi: il problema certamente sta sul piano sociale e culturale, ma sta anche dentro le nostre discipline.

La persistenza della questione di genere va indagata *anche* sul piano giuridico e ciascuno di noi è chiamato a fare il suo mestiere. La responsabilità di una costituzionalista è di indagare questa persistenza nelle categorie del diritto costituzionale, nella costruzione del diritto costituzionale positivo; insieme a tutte le altre dimensioni, ma senza sfuggire alla responsabilità dello specifico disciplinare, della riflessione sulle categorie giuridiche. Negli ultimi dieci anni c’è stata – è vero – una significativa riscoperta del tema dell’uguaglianza di genere da parte del diritto costituzionale; sul tema, improvvisamente diventato di attualità, si è prodotto molto, e questo rappresenta certamente un dato positivo. Ma l’uguaglianza di genere è stata affrontata, con poche eccezioni, mantenendo le rigidità di una parità simmetrica, di una neutralità astratta e di una reversibilità che sembrano postulate come condizioni irrinunciabili dell’universalità.

L'universalità dei diritti è un valore irrinunciabile, ma va ripensata senza appiattirla sulla simmetria con un percorso complesso di decostruzione e ricostruzione. L'universale falsamente astratto e neutro, che corrisponde e riproduce il soggetto dominante, va decostruito con la piena consapevolezza del rischio costante delle riproduzioni di una (nuova) neutralità<sup>46</sup>; e la sua ricostruzione va ripensata a partire da (due) parzialità, ciascuna delle quali è portatrice di una complessità irriducibile: infatti, proprio la decostruzione ha svelato che la pretesa di omologazione e unificazione da parte dell'identità dominante è falsa e che affermare un'identità non significa rivendicarne una qualche forma di uniformità essenzializzante<sup>47</sup>.

Tutto ciò corrisponde, all'interno della mia disciplina, al bisogno di molta autocritica sul versante delle e dei suoi interpreti, a partire da una ricezione pigra della giurisprudenza costituzionale. Nel diritto costituzionale si riproduce ancora oggi invariato, a proposito delle quote, il dibattito che è stato fatto a partire dagli anni ottanta sulle quote e sulla rappresentanza politica: fermo restando che, per quanto mi riguarda, considero la riproposizione delle quote una prospettiva debole, che rimette in campo strumenti invecchiatissimi, sarebbe comunque bene non dimenticare quanto a suo tempo già evidenziato dalla riflessione su questi strumenti, restando consapevoli degli elementi di complessità connessi a queste misure, che consentono di rilevarne nella giusta misura contraddizioni e limiti, ma anche di apprezzarne virtù e potenzialità.

I limiti principali delle quote nell'ambito della rappresentanza politica rilevano sul piano degli obiettivi e del confronto con le categorie politiche, della rappresentanza politica, della libertà nel declinare e costruire la rappresentanza politica; sul piano della sfida all'uguaglianza declinata dal punto di vista di genere, invece, il tema delle quote offre un terreno di estremo interesse, perché consente di praticare *concretamente* l'approccio all'uguaglianza costituzionale che, per quanto – io credo – teoricamente maggioritario tra i costituzionalisti, non è sempre coerentemente declinato: l'approccio, cioè, che non separa uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, ma come le due facce di una stessa medaglia, che vanno valorizzate e tenute presente contemporaneamente.

Semplificando molto: le conseguenze dell'applicazione delle quote che oggi qui rileviamo – e lamentiamo – come un paradosso, rappresentano in realtà l'effetto *coerente*, e in un certo modo *scontato*, di misure che hanno un vizio d'origine nella loro formulazione: perché nell'ossessione della simmetria e della neutralizzazione si è spostato tutto il discorso sul dato attuariale, statistico, quantitativo, e si è dimenticata la qualità. Si è proprio dimenticata la dimensione qualitativa quando abbiamo accettato la divaricazione uguaglianza formale-sostanziale, senza sottoporla a critica, quando abbiamo accettato la divaricazione tra opportunità e risultati, che pure va

<sup>46</sup> In cui *"in apparenza non vi sono soggetti dominanti, ma di fatto le gerarchie tornano invece ad essere evidenti, con la prevalenza delle identità maschili – tutte – su quelle femminili, quasi a riproporre in altri termini la medesima simmetria"*: così O. GIOLO, *Identità o neutralità? La questione della soggettività delle donne e le intuizioni di Olympe de Gouges*, in *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, cittadinanza*, a cura di T. CASADEI, L. MILAZZO, Edizioni ETS, Pisa, 2021, p.205, che lo spiega facendo riferimento all'uso dello *schwa* e dell'asterisco che, usati nella scrittura, in realtà non servono ad abolire simbolicamente la dominazione maschile sul femminile, perché il *vecchio* (uso del maschile come preteso) *neutro* è stato in origine nascondimento solo delle donne, non degli uomini, e il *nuovo neutro*, che aspirerebbe a mettere sullo stesso piano tutte le soggettività, continua a nasconderle: dunque, le donne continuano a non avere – nel passaggio dal vecchio al nuovo neutro – alcuna occasione di visibilità, e nel neutro – dice GIOLO – *"risalta la soggettività maschile, non quella delle donne"*.

<sup>47</sup> Afferma ancora O. GIOLO, *op. cit.*, p. 203 e 204: *"una concezione delle identità che si nutre di pensiero critico, dunque ripulita dagli essenzialismi e dai dogmatismi, può sfociare in una rappresentazione plurale delle soggettività"* e *"la rivendicazione dell'identità non necessità della rinuncia all'identità stessa, ma può (meglio, deve) invece rinunciare a quell'omogeneità che l'identità dominante ha sempre preteso: al fine di imporre l'omologazione a sé, pena l'esclusione"*.

elaborata criticamente: perché dal punto di vista di uguaglianza sostanziale sono i risultati che contano e quindi non li possiamo considerare elementi estranei al ragionamento giuridico<sup>48</sup>.

È questa una prospettiva in cui trova significativa consonanza la rivitalizzazione del diritto diseguale dentro il principio di uguaglianza sostanziale fatta da Vallauri<sup>49</sup>.

Nel mio percorso di studi di diritto costituzionale ho coltivato con determinazione una costruzione dell'uguaglianza di genere come *principio antisubordinazione di genere*<sup>50</sup>: una costruzione strettamente di diritto costituzionale positivo, che ha certamente contaminazione, riferimenti, assonanze anche con alcune teorizzazioni e declinazioni più generali del principio anti-subordinazione<sup>51</sup>, ma che ritengo vada propriamente ancorata all'*origine costituente*<sup>52</sup>. Dal punto di vista della costruzione di un principio costituzionale fondamentale, cioè, la coincidenza del diritto di voto delle donne in Italia con la fase costituente ha reso la conquista dell'elettorato attivo e passivo femminile – e quindi l'accesso delle donne alla cittadinanza politica – un fatto un po' diverso che se fosse arrivato in costanza di una costituzione, perché l'ha reso un *elemento fondativo del patto costituzionale*. Ed è ciò che consente di proporre una lettura unitaria e valorizzante della trama delle norme che declinano l'uguaglianza, in particolare di uomini e donne, nella Costituzione repubblicana; un insieme unitario che, appunto, esprime e realizza il principio anti-subordinazione di genere, consentendoci anche di superare le insidie che pure stanno nella declinazione letterale di alcune norme – in particolare nell'articolo 29 Cost., con il richiamo all'unità della famiglia<sup>53</sup>, così come nell'articolo 37, con quello all'essenziale funzione familiare

<sup>48</sup> E la prima critica necessaria alla giurisprudenza costituzionale demolitrice delle quote femminili e di genere nei sistemi elettorali (sent. 422/1995), così come alla sua pigra ricezione da parte della dottrina, soprattutto costituzionalistica, riguarda proprio l'inaccettabile contrapposizione tra uguaglianza dei punti di partenza (ammessa) e uguaglianza dei risultati (inammissibile), derivata dalla giurisprudenza europea coeva in materia di quote, in particolare della sentenza *Kalanke*, e *tenuta ferma* nonostante poi la giurisprudenza europea (sentenze *Marschall*, del 1997, *Badeck* e *Abrahamsson*, del 2000) evolva, superando la contrapposizione iniziale tra opportunità e risultati.

<sup>49</sup> M. L. VALLAURI, *Le azioni positive per la libertà sostanziale*, in *Lavoro e diritto*, n. 1, 2023, p. 34.

<sup>50</sup> Il principio è caratterizzato dal nesso fondativo che lo collega all'origine materialmente costituente della conquista dei diritti politici delle donne nella prima costituzione provvisoria, ha natura di principio di diritto costituzionale positivo, in quanto, senza negare le sue ascendenze, presupposti, implicazioni e contaminazioni con le teorizzazioni nella filosofia del diritto, risulta essenzialmente e immediatamente radicato *nel diritto positivo* della Costituzione repubblicana; la sua struttura e consistenza giuridica sono date dalla trama delle disposizioni che rendono l'uguaglianza costituzionale – in tutta la sua complessità: pari dignità sociale, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale – *gender sensitive*, cioè sempre specificamente declinata in modo consapevole della struttura di genere nella quale si cala e alla quale si rapporta in chiave antisubordinazione: l'uguaglianza formale e sostanziale tra i sessi enunciata all'art. 3 viene ribadita e contestualizzata nella sfera privata della famiglia (art. 29, 30 e 31), nella sfera sociale del lavoro (36 e 37) e nella sfera pubblica politica (art. 48 e 51), aprendo una prospettiva interamente nuova che ridefinisce giuridicamente i generi maschile e femminile e rendendo evidente il *principio fondamentale antisubordinazione di genere*, che si ricava da queste norme (alle quali si aggiungono, nel 2001/2003, l'inserimento del dovere di politiche attive di pari opportunità negli 117, co. 7 e 51).

<sup>51</sup> Come il «principio anti-casta» in C.R. SUNSTEIN, *A cosa servono le Costituzioni, Dissenso politico e democrazia deliberativa*, Bologna, 2009, p. 215. Un riferimento più specifico, semmai, in M.A. BARRÈRE UNZUETA, *Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo, Il principio di uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura giuridica*, in *Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo*, in *Ragion pratica*, 23/2004, p. 364.

<sup>52</sup> L'autonomia politica delle donne sta *costitutivamente nell'origine* della Costituzione repubblicana, qualificando un mutamento paradigmatico decisivo rispetto alla tradizione dell'universale maschile e del contratto sessuale. Seguendo suggestioni arendtiane, l'*origine* materiale dà senso al farsi del *principio* nel senso di segnare dei limiti nel momento stesso in cui tende a oltrepassarli e di coniugare innovazione e permanenza, discontinuità e durata pur mantenendole nella loro strutturale opposizione; ciò suggerisce al/la costituzionalista l'irripetibilità dell'*origine* materiale – in quanto *potere costituente* – nella tensione strutturale con la direzione permanente di senso che essa stessa impone alla norma costituzionale – in quanto *potere costituito*: il tema della trascurata dimensione propriamente costituente del suffragio realmente universale del 1946 è specificamente trattato in B. PEZZINI, *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, a cura di F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 335.

<sup>53</sup> B. PEZZINI, *Il cambio di paradigma: le deputate comuniste alla Costituente*, in *Dem. Dir.*, 2/2021, p. 77.

della donna lavoratrice<sup>54</sup> – consentendone una lettura più avanzata, non riduttiva, in chiave egualitaria ed emancipatoria (nel senso di capace di attivare processi di liberazione e innovazione): da considerarsi, in realtà, semplicemente *coerente* con questo schema complessivo.

Nel quadro del principio anti-subordinazione di genere, la dimensione fondativa del principio costituzionale, che impone di cercare incessantemente e permanentemente le condizioni di inveroamento dell'uguaglianza sensibile al genere, dovrebbe anche rappresentare un contrappeso alla stessa matrice economicistica e mercatista del PNRR, che rischia di rendere l'uguaglianza di genere una dimensione sociale integrata al funzionamento del mercato e dello sviluppo; una positiva contaminazione dovrebbe, infatti, far emergere potenzialità e modalità di utilizzo del PNRR capaci di mitigarne le molteplici criticità, a partire da un linguaggio efficientistico e aziendalistico, poco coerente alla dimensione solidaristica e alla promozione dei diritti sociali, che a tratti si accompagna a una visione dei rapporti di genere contaminata da paternalismo. Dando corpo all'ipotesi, certo ambiziosa, di un vero e proprio ribaltamento dell'originaria matrice del PNRR: le sfide teoriche, del resto- io credo – debbono sempre puntare in alto, rendendo conto dell'impatto che la questione di genere ha sul costituzionalismo e, in particolare, sulla dimensione dell'uguaglianza costituzionale, in termini di fondamento, struttura, potenzialità<sup>55</sup>.

Se restiamo ossessionati dalla neutralizzazione e dalla simmetria – che ci hanno condotto a costruire pervicacemente le norme di azione positiva con una *declinazione bidirezionale* (con quote di genere, preferite alle quote femminili<sup>56</sup>) – i risultati applicativi che constatiamo oggi non possono che restare gli unici risultati possibili. Se, invece, ci interessa pensare di riaprire o di lasciare aperte alcune prospettive alternative, che riteniamo più coerenti con un'adeguata prospettiva di genere, è un'altra la direzione da intraprendere: dobbiamo sforzarci di individuare i varchi alternativi ancora praticabili, i necessari ripensamenti, le cornici di riferimento che consentano di ribaltare la prospettiva meramente quantitativa dell'uguaglianza e di superare l'ossessione per la simmetria.

Si tratta, ad esempio, di valorizzare, anche dentro il diritto di matrice comunitaria ed euro-unitaria, la lettura del diritto costituzionale, che per tanti versi è molto più avanzato. È vero che abbiamo scoperto alcune dimensioni di effettività dell'uguaglianza di genere perché ci ha costretto l'Unione Europea, ma nella Costituzione troviamo declinazioni di norme potenzialmente più avanzate. Allora forse il nostro compito è anche quello di mettere a frutto questa tensione in senso positivo.

Assumendo la cornice del principio anti-subordinazione di genere, la ricognizione e l'interpretazione delle condizioni di sotto o sovra-rappresentazione di genere non è mai indifferente, quindi non è mai neutrale, perché il genere femminile risulta sotto-rappresentato *in*

<sup>54</sup> B. PEZZINI, *L'art. 37 Cost.: il corpo presupposto tra produzione e riproduzione*, in P. Torretta, V. Valenti (a cura di), *Il Corpo delle donne. Traiettorie giuridiche dal 1946 ad oggi*, Torino, 2021, p. 297. La trasformazione si avverte anche nella traiettoria della giurisprudenza costituzionale: B. PEZZINI, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in AA.VV., *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 35.

<sup>55</sup> *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, a cura di G. AZZARITI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

<sup>56</sup> Nella legislazione e nella dottrina la preferenza per le *quote di genere* sembra ancora collegarsi alla bi-direzionalità del loro funzionamento, che bilancia la presenza di uomini e donne secondo una visione statistica e simmetrica, neutralizzando il genere senza che sia necessario considerare le rispettive possibilità o l'effettivo potenziale sociale dei due sessi, come invece richiedono le *quote femminili* che, essendo fondate sul presupposto della sotto-rappresentazione del genere femminile, implicano anche il riconoscimento della condizione di subordinazione di genere. La reale distanza tra le due tipologie di quote emerge figurando la possibilità che il sesso femminile cessi di essere numericamente inferiore: mentre le quote femminili, venuto meno il presupposto, perdono il fondamento implicito della loro ragionevolezza, le quote di genere garantiscono automaticamente in via preventiva il sesso maschile dal rischio di sotto-rappresentazione (senza peraltro interrogare il dato numerico in termini di potenzialità sociali).

*ragione di fatti che hanno disegnato una gerarchizzazione dei sessi e che contribuiscono a riprodurla.* È questo il meccanismo che il principio antisubordinazione di genere impone di contrastare: la costruzione che rende permanente, che riproduce, che riattiva la subordinazione femminile. In questo senso si riconosce la discriminazione, intesa come subordinazione, non come rottura di una astratta simmetria. La rilevazione di una condizione in cui il genere maschile è sotto-rappresentato, di per sé, non esprime e non costituisce automaticamente il fatto costitutivo di una gerarchizzazione uguale e contraria; per lo più è il risultato di una distribuzione di preferenze individuali, dell'abbandono di spazi sociali da sempre ritenuti, o diventati, di minor prestigio, impatto o potere, quindi non è riconoscibile come discriminazione, perché non vi è la costruzione di una subordinazione o gerarchia.

Per questo dobbiamo interrogarci davvero se sia corretto usare l'espressione "sesso sotto-rappresentato" che non fa emergere – o lascia solo in ambigue premesse implicite che poi vengono rimosse dall'interpretazione della norma di diritto positivo<sup>57</sup> – il fatto che la *cornice di senso* che il PNNR impone indirizza, in realtà, alla mobilitazione delle energie femminili (perché ha già assunto lo squilibrio come premessa della necessità di un intervento rimediabile, di reazione alla constatata subordinazione di genere).

Le misure di diritto diseguale servono a disinnescare un meccanismo di subordinazione divenuto inaccettabile sul piano del diritto costituzionale. Le misure che fanno riferimento al sesso sotto-rappresentato, definite dalla *bidirezionalità* e dalla *simmetria*, tendono, invece, ad assicurare in via permanente una presenza *duale*, almeno in prospettiva: una dualità che appare neutralizzata e quantitativa, nella misura in cui si limita a "contare" i sessi, ma che implica, in realtà, una visione in cui la differenza di genere (tra i sessi) si cristallizza, resta permanentemente uguale a sé stessa e inamovibile<sup>58</sup>. La correzione automatica di qualsiasi squilibrio di genere prefigura stabilmente un assetto (almeno tendenzialmente) duale, che garantisce una compresenza di entrambi i sessi, rendendo il sesso tutt'altro che irrilevante nei processi di applicazione delle norme: la diversità di sesso diviene una condizione necessaria.

Ma se ciò che si vuole è assicurare una presenza duale, bisogna essere assolutamente consapevoli dell'obiettivo e altrettanto consapevoli delle condizioni per il suo perseguimento: se la priorità dichiarata è quella, innanzitutto, di *mobilitare le energie femminili*, è il diritto diseguale, nelle sue complesse declinazioni, a fornire strumenti adeguati; mentre la costruzione generalizzata di una presenza duale indirizza verso un obiettivo diverso, forse non incompatibile, ma certo non coincidente.

<sup>57</sup> Che le norme siano state pensate a partire dalla rilevazione di un persistente e significativo squilibrio nella composizione della rappresentanza *in sfavore delle donne*, resta solo un implicito; le disposizioni sono formulate in modo bi-direzionale, simmetrico, quale che sia il sesso che risulta sotto-rappresentato, senza considerare se lo squilibrio storicamente registrato e persistente in danno della componente femminile possa considerarsi davvero *equivalente* a un eventuale futuro squilibrio in danno della componente maschile e se, di conseguenza, avendo una medesima *ratio*, debba ragionevolmente essere trattato nello stesso modo: solo il primo, infatti, rileva non solo come un prodotto della costruzione di genere *di tipo patriarcale*, ma anche come un meccanismo della sua riproduzione, da disinnescare (sistema patriarcale da intendersi, in senso lato, come il sistema della costruzione della subordinazione femminile, pur nella consapevolezza della complessità del riferimento: su cui v. O. GIOLO, *Il patriarcato adattivo e la soggettività politica delle donne*, in *La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*, a cura di O. GIOLO, L. RE, Roma, Aracne, 2014, p. 203).

<sup>58</sup> A partire dagli impliciti che mettono in relazione l'iscrizione sessuale e la dimensione di genere senza poter dare per scontato il rapporto tra sesso e genere, sul quale si riversano le implicazioni di un dibattito fortemente divisivo e comunque di grande complessità, che restituisce tutta la difficoltà di tradurre in termini normativi il rapporto sesso-genere.